

COMUNE DI ILLORAI

Provincia di Sassari



Prot. n° 3816

ORDINANZA N. 18 del 10 Agosto 2011

OGGETTO: Ordinanza temporanea di chiusura al traffico veicolare della Piazza IV Novembre e della Piazza Sant'Antonio in occasione delle manifestazioni estive organizzate dal servizio ludoteca.

IL SINDACO

VISTO il programma relativo alle manifestazioni estive organizzate dal servizio ludoteca che prevedono lo svolgimento di attività nelle Piazze in oggetto;

RITENUTO ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica di modificare temporaneamente la viabilità e le prescrizioni relative alla sosta, esistenti sulle predette Piazza IV Novembre e Piazza Sant'Antonio, rilevando la propria competenza in merito;

PRESO ATTO che per nei predetti giorni si rende necessario interdire alla circolazione stradale le Piazze interessate dalla manifestazione in oggetto, in ragione del fatto che per effetto delle stessa sarà notevolmente incrementato il transito pedonale di afflusso e deflusso dalle suddette Piazze;

ACCERTATO che la violazione del divieto di sosta, salvi i casi sopra indicati, costituisce grave intralcio alla circolazione e ritenuto pertanto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell'art. 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.;

RITENUTO infine di disporre la deroga al divieto di transito e sosta veicolare nelle Piazze interessate dalla manifestazione di cui si è detto, per consentire l'accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché dei veicoli per portatori di handicap muniti del contrassegno ai sensi dell'art. 7, 4° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.;

VISTI l'art. 5, 3°, l'art. 6, 4° lett. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3°, e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

VISTO l'art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTO l'art. 8, 3° della legge 7.8.1990 n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

ORDINA

E' vietata la sosta e la circolazione veicolare nella Piazza IV Novembre nei giorni:

- 10 agosto 2011 dalle ore 20.00 alle ore 23.00
- 19 agosto 2011 dalle ore 17.30 alle ore 21.00
- 21 agosto 2011 dalle ore 20.00 alle ore 23.00
- 11 settembre 2011 dalle ore 19.30 alle ore 23.30

e nella Piazza Sant'Antonio nei giorni:

- 14 agosto 2011 dalle ore 20.00 alle ore 23.00
- 28 agosto 2011 dalle ore 20.00 alle ore 23.00

Di istituire ai fini dell'incolumità pubblica, della sicurezza e uniformità della circolazione veicolare e pedonale durante lo svolgimento della manifestazione **il divieto di circolazione** veicolare sulla Piazza IV Novembre e sulla Piazza Sant'Antonio fatta eccezione per i veicoli in uso agli organizzatori della manifestazione ed alle persone residenti all'interno dell'area interessata al fine di consentire alle medesime l'accesso alle proprie abitazioni, non al fine della sosta, e comunque sempre a condizione che non costituiscano intralcio o pericolo, nonché per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica. Su tale area insisterà altresì il divieto di sosta e fermata per tutti i veicoli quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

DISPONE

il posizionamento, a carico del Servizio Ludoteca - della segnaletica stradale inerente il presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii, ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.

AVVERTE ALTRESI'

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'art. 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Sardegna entro un termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Municipale e agli Agenti della Forza Pubblica il controllo sulla regolare esecuzione delle norme contenute nella presente ordinanza.

Dispone che copia della presente ordinanza venga immediatamente trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- a. Al Comandante Compagnia Carabinieri - BONO
- b. Al Comandante Stazione Carabinieri - ILLORAI
- c. All'Ufficio di Polizia Municipale - SEDE
- d. All'Albo Pretorio - SEDE
- e. Ai Locali Pubblici - LL.SS.
- f. Al Servizio Ludoteca del Comune di Illorai.

Dalla Residenza Municipale, lì 10.08.2011

IL SINDACO

Pietrina Picca